



DISTRAZIONE ALLA GUIDA DA USO DI STRUMENTI INFORMATICI

L'uso compulsivo del cellulare è un fenomeno che riguarda tutti gli Stati interessati dallo sviluppo di tale tecnologia. Anche al volante.

Se un tempo dalla sintonizzazione della stazione radio, poteva al massimo derivare un minimo di disattenzione, oggi le ripercussioni del *texting while driving* (mandare/ricevere messaggi mentre si guida) sono più che evidenti: in Italia, ad esempio, la distrazione da smartphone (ma possiamo includere il tablet, lo smartwatch, il navigatore, l'iPod e tutti i sistemi comunque presenti a bordo del veicolo) si conferma come la prima causa di sinistri sulle strade extraurbane, per rallentamento, valutazione approssimativa delle distanze di sicurezza, reazione meno pronta agli eventi stradali circostanti, tendenza a usare di meno gli specchietti retrovisori.

Secondo dati diffusi da ACI/Polizia Stradale, rispondere anche solo con un brevissimo messaggio a un sms o in una chat su un social è un'operazione che richiede un tempo di circa 10 secondi durante i quali - alla velocità di 100 Km/h - si percorrono quasi 300 metri senza prestare attenzione alla strada; digitare un numero di telefono e avviare la chiamata impegna per circa 14 secondi e si percorrono, a pari velocità, poco meno di 400 metri di strada. Tutti percorsi come ad occhi chiusi.

Per non parlare di chi ricerca i *pokemon* mentre guida.

Per contrastare (anche) questo fenomeno, nel Codice della strada è presente l'art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) che vieta l'uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, seppur consentendone

l'uso quando a viva voce (o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie) che non richiedono per il loro funzionamento **l'uso delle mani** (comma 2).

La violazione al predetto precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 ad euro 646 (comma 3-bis) e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

L'art. 173 - statuendo a priori l'illegittimità d'una condotta di guida - costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia il secondo comma dell'art. 140 CdS il quale, a sua volta:

- fissa il principio generale per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la **sicurezza** stradale (comma 1);
- rinvia agli articoli seguenti (fra cui, proprio il 173) i singoli comportamenti pericolosi.

Dalla coordinata lettura del testo integrale dell'art. 173 (per cui «è consentito l'uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ... che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani») emerge la *ratio* della norma, intesa a **prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida** ed, in particolare, **l'impegno delle mani** del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Anche per la giurisprudenza (Cass. civ., 27 maggio 2008, n. 13766) lo scopo dell'art. 173, comma 2, CdS è di non

far distrarre il conducente dalla guida in alcun modo.

Attesa la finalità perseguita dalla norma, determina la medesima sanzione sopra citata conversare tramite cellulare, consultarne la rubrica o compiere qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso, tutti comportamenti censurabili poiché determinano:

- una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso;

- l'impegno d'una delle mani¹ sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale **ritardo** nell'azionamento, ove necessario, dei **sistemi di guida**, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

Peraltro, tanto forte è il richiamo ad evitare ogni forma di distrazione alla guida che non è idonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità)² la condotta del medico il quale si trovi "costretto" ad utilizzare un telefono cellulare (non "a viva voce" o dotato di auricolare) quando contattato da una paziente colta da malore mentre guida (Cass. civ., 26 aprile 2007, n. 9940).

Per la giurisprudenza non sono infatti chiaramente configurabili **l'immediatezza** dell'esigenza di **evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona** e, soprattutto, **l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato**, giacché alla chiamata, pur urgente, il sanitario può dare riscontro dopo aver opportunamente arrestato la marcia

in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale ed evitare pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

Così come l'utilizzo, sempre da parte di un medico alla guida di veicolo, di un telefono cellulare (non dotato di auricolare né in modalità vivavoce) per rispondere a una telefonata urgentissima del proprio diretto superiore, per informazioni su un paziente in pericolo di vita, non è idonea a escludere la responsabilità per la violazione amministrativa, posto che, trattandosi di una chiamata in entrata, non sono configurabili lo stato di necessità, nemmeno in forma putativa, o l'adempimento del dovere (Cass. civ., 08 ottobre 2014, n. 21266)³.

Questo perché l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione dell'art. 4 L. n. 689/1981, postula, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'aver agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive.

Il conducente di veicolo 'pubblico', poi, in caso di incidente aggiunge anche altre conseguenze alle sanzioni per il suo illecito comportamento: si pensi al caso dell'operatore di polizia che nell'effettuare una manovra fa uso del cellulare per fini personali.

È stato ritenuto (C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., 26 gennaio 2006, n. 63) che quando è facilmente prevedibile che da una manovra effettuata in condizioni disagiati possa derivare, malgrado gli altri accorgimenti presi, oltre che

un danno alla vettura, un pericolo per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità propria ed altrui, l'aver sottovalutato tali conseguenze prevedibili (e quindi prevenibili) derivanti dalla condotta in esame, qualifica come **gravemente colposo** il comportamento causativo di **danno erariale** tenuto e improntato da un grado di **antigiuridicità** accentuato e di **leggerezza**.

In tale fattispecie, sussistono infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità nei confronti dell'agente:

- sotto il profilo soggettivo, il rapporto di servizio che lega l'autista all'Amministrazione, nonché la condotta contraddistinta dalla colpa grave;

- sotto quello oggettivo il comportamento causativo di danno erariale e l'evento dannoso come conseguenza diretta dell'azione dello stesso.

Al momento è isolata, invece, la posizione di chi sostiene (Trib. Perugia Sent., 04 giugno 2014) che non è illecito il comportamento di chi si "limita" a tenere in mano un apparecchio radiotelefonico "senza farne uso", in quanto l'art. 173 CdS vieterebbe "solo" l'uso di cellulare, che obbliga a distogliere una mano dall'impugnatura del volante per portarlo all'orecchio (per cui, se il cellulare è tenuto in mano, significherebbe che la *mano è sul volante*).

Tuttavia, tale lettura non appare coerente con la ratio della norma per come illustrata in premessa di trattazione, anche se riduce (di poco) il pericolo alla sicurezza che vuol contrastare.

***Ten. Col. Guardia di Finanza**

Note

1 - Tuttavia, il conducente di un'autovettura privo della mano, titolare di patente "B speciale", è autorizzato ad utilizzare la relativa protesi per fare uso di un telefono cellulare (Circ. 21 maggio 2008 n. 3081 del Ministero dell'Interno).

2 - Art. 54. (Stato di necessità). "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo".

3 - Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.